

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Processo esecutivo – mancato precetto – decreto ingiuntivo - conseguenze

Se è, in generale, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza, così non è allorché l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ., o opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza.

Tribunale di Milano, sezione terza del 30.11.2017

.....

L'opponente ha inoltre allegato: - di non aver mai avuto conoscenza del decreto ingiuntivo n. 11871/01 (in particolare, le fatture in base alle quali è stato emesso tale decreto non risultano nella documentazione consegnata-all'atto del passaggio di consegne- dal P. al nuovo amministratore); - che tale decreto deve ritenersi nullo, stante il palese conflitto di interessi desumibile dal fatto che il decreto è stato richiesto dal ricorrente quando ancora rivestiva la carica di amministratore del condominio ed è

stato notificato dal ccc a se stesso, quale amministratore del condominio; - che inesistente è la notifica del decreto ingiuntivo, essendo stata tale notifica eseguita dall'amministratore del condominio a se stesso (e non, invece, come sarebbe stato necessario avuto riguardo al conflitto di interessi, ad un curatore speciale del condominio nominato dal Tribunale) presso il proprio indirizzo di residenza; - che il credito del ccc è in realtà inesistente, trovando lo stesso fondamento in due delibere dell'assemblea del condominio che sono state annullate con sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano; - che, in ogni caso, non sono dovuti gli interessi legali (per complessivi Euro 17.772,86) dalla emissione del titolo, stante la mancata notifica dello stesso.

cccc ha chiesto il rigetto delle domande di controparte, eccependone l'inammissibilità atteso che tali domande attengono alla formazione del titolo giudiziale ed allegando che, in realtà, alcun annullamento delle delibere assembleari v'è mai stato con riferimento alla quantificazione del compenso spettante all'amministratore.

2. La domanda proposta dal condominio deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione tanto nella parte in cui essa trova fondamento nella pretesa estinzione del credito del P., quanto nella parte in cui la stessa è fondata sulla inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo. A tale ultimo riguardo deve infatti richiamarsi la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale "se è, in generale, vero che il processo esecutivo, iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da una mera invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. , nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza (cfr. Cass. civ. 31 ottobre 2013, n. 24662; Cass. civ. 6 marzo 2007, n. 5111), così non è allorquando l'esecuzione sia stata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, perché in tal caso l'ingiunto dovrà alternativamente proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. , o opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ. , a seconda che il vizio della notificazione fatto valere ne importi o meno l'inesistenza" (Cass. 17308/15).

Tanto premesso, sulla base di una scelta processuale in contrasto con il condiviso orientamento giurisprudenziale da ultimo citato, il condominio (che nel presente giudizio ha dedotto l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo) ha, innanzi a questo Tribunale, proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo. Tale opposizione è stata definita con la sentenza n. 11100/2016 la quale ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e rigettato la domanda di revocazione del decreto.

Ebbene, la natura meramente processuale (con conseguente mancata possibilità di ravvisare in proposito un giudicato e, pertanto, con conseguente mancata operatività del principio del ne bis in idem) della sentenza da ultimo citata con riferimento all'opposizione ex art. 650 c.p.c. consente di esaminare nel presente giudizio la questione (riproposta) dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo; questione che, peraltro, così come affermato dalla condivisa decisione di legittimità sopra citata, ha proprio nel giudizio di opposizione all'esecuzione la propria "naturale" sede di esame.

A riguardo, premesso che, secondo quanto è pacifico tra le parti, il decreto ingiuntivo in base al quale è stato notificato il qui opposto precetto risulta notificato dall'avv. ccc allo cccc quale amministratore del condominio, non può non rilevarsi che la notifica è avvenuta ad un soggetto in palese conflitto di interessi, essendo in realtà necessaria

(al fine della ricezione del decreto ingiuntivo) la nomina di un curatore speciale del condominio (argg. ex Cass. 19149/14, Cass. 20659/09, Cass. 8803/03).

La notifica del decreto ingiuntivo allo stesso ricorrente deve pertanto ritenersi inesistente in quanto effettuata a persona in palese conflitto di interessi ed in luogo che (con riferimento alla specifica notificazione che viene qui in rilievo) non è in alcun modo riconducibile al destinatario dell'atto.

L'accertamento dell'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo consente di non esaminare le questioni ulteriori alla base della proposta opposizione.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore sino ad Euro 52.000,00

pqm

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1) in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione, accerta l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo in base al quale è stato notificato il qui opposto precetto;

2) condanna ccc al pagamento, in favore del condominio di ccc n. 6, in persona dell'amministratore p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.254,00, oltre 15% ex art. 2, co. 2, Dcc A. come per legge.

Così deciso in Milano, il 29 novembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2017.